



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE, *SUMMER – WINTER SCHOOL* DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 639/2018 del 10 dicembre 2018
modificato con Decreto Rettorale n 303/2021 del 24 giugno 2021)

In vigore dal 25 giugno 2021

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

TITOLO I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

- Art. 2 – Definizione e struttura
- Art. 3 - Istituzione di Corsi di Master
- Art. 4 - Direzione dei Master
- Art. 5 - Requisiti per l'ammissione
- Art. 6 - Insegnamenti singoli

TITOLO II CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE, *SUMMER/ WINTER SCHOOL*

- Art. 7 - Definizione e struttura
- Art. 8 - Direzione dei Corsi
- Art. 9 - Requisiti per l'ammissione e l'attivazione

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 10 - Istituzione e attivazione
- Art. 11 - Finanziamenti e contribuzioni
- Art. 12 - Quote di gestione
- Art. 13 - Incarichi di insegnamento
- Art. 14 – Uditori
- Art. 15 - Informazioni e iscrizione ai corsi

TITOLO IV CONVENZIONI

- Art.16 - Master in convenzione con altre Università
- Art. 17 - Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati
- Art. 18 - Diritti e doveri degli studenti
- Art.19 - Norme finali

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto e dagli articoli 2 e 5 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito "Ateneo" o "Università"), disciplina l'attivazione e l'organizzazione di:

- a) corsi previsti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare dall'articolo 3, comma 9 al termine dei quali sono rilasciati i diplomi di master universitari di primo e secondo livello;



- b) corsi di Perfezionamento di cui agli articoli 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - c) corsi di Formazione permanente e ricorrente di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - d) corsi intensivi denominati Summer/Winter School;
2. Al termine dei corsi b), c) d) è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione.
3. L'Ateneo può attivare corsi di Master in apprendistato con istituzioni esterne ed imprese ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2011, n.167.
4. I Corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, previa convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.
5. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati di partecipazione dei corsi di cui al presente articolo, congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.

TITOLO I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art.2 Definizione e struttura

1. I master universitari di primo e secondo livello (di seguito "master universitari") di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-laurea, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l'obiettivo di:
- a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo;
 - b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento.
2. I master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito crediti), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari possono prevedere altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso.
4. I master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti (CFU), corrispondenti a 1500 ore.
5. Possono essere istituiti master di durata biennale che prevedono attività formative di norma di 120 crediti (CFU).
6. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche.
7. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza, al superamento delle prove di verifica previste ed al superamento di una o più prove finali volte all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
8. Gli studenti che non conseguono il titolo entro l'anno accademico dell'attivazione del master incorrono nella decadenza.
9. Alla fine del corso di Master viene rilasciato, a firma del Rettore e del Direttore Generale, il Diploma di Master.



Art. 3 Istituzione di Corsi di Master

1. La proposta di istituzione dei corsi di Master è presentata da uno o più docenti proponenti - docente o ricercatore - di uno o più Dipartimenti interessati.
2. Le proposte di istituzione dei corsi di Master sono avanzate dai Dipartimenti all'Ufficio Accreditamento dottorati e progettazione corsi post laurea, di norma, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
3. I corsi devono essere attivati entro l'anno accademico di presentazione della proposta.
4. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, di norma entro il mese di marzo.
5. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, su espressa richiesta del Direttore del corso, la scadenza di iscrizione può essere prorogata, con disposizione del Direttore Generale fino ad un massimo di 30 giorni con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche, nel rispetto dei limiti indicati al punto 3.
6. I corsi di master che non raggiungono il numero minimo di studenti non possono essere attivati se non a seguito di riformulazione del piano finanziario da parte della struttura proponente sulla base delle effettive entrate, realizzando almeno la parità di bilancio.

Art. 4 Direzione dei Master

1. La responsabilità del coordinamento di ciascun corso di Master è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti dell'Ateneo.
2. Possono fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti.
3. Il Direttore del corso, che deve essere un docente o ricercatore dell'Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento.
4. Nei Corsi di Master interdipartimentali il Direttore ed il Comitato scientifico vengono proposti con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti.
5. Nel caso di Master organizzati congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, qualora il numero complessivo degli Atenei consorziati sia uguale o superiore a tre, la composizione del Comitato Scientifico è demandata ad accordi tra gli Atenei partecipanti.
6. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dai Dipartimenti che hanno proposto l'attivazione del corso.
7. Il Direttore, su proposta del Comitato scientifico, nomina le Commissioni di verifica per le prove intermedie, composte da non meno di due membri, di cui almeno un docente o ricercatore dell'Ateneo del settore scientifico-disciplinare di competenza.
8. Il Direttore, su proposta del Comitato scientifico, nomina la Commissione per la prova finale, composta da non meno di tre membri individuati tra docenti o ricercatori dell'Ateneo, compreso il Presidente.
9. Alla Commissione possono essere aggiunti altri docenti in qualità di esperti.

Art.5 Requisiti per l'ammissione

1. I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
 - titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) dichiarato equivalente ai fini accademici;
 - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso.
2. I Master universitari di secondo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;



- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99;
 - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo, in base alla normativa vigente, dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso.
3. Non sono ammessi ai corsi di Master coloro che sono contemporaneamente iscritti, all'avvio delle attività del Master stesso, ad un corso di laurea o di laurea magistrale o a un dottorato di ricerca.

Art.6 Insegnamenti singoli

1. Il Comitato Scientifico può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.
2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20 % del numero massimo di studenti previsto per il master universitario.
3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti.
4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico del master.

TITOLO II CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE, SUMMER/ WINTER SCHOOL

Art. 7 Definizione e struttura

1. Per corso di perfezionamento si intende un corso post-laurea professionalizzante che si prefigge un approfondimento specialistico della durata di norma variabile inferiore ad un anno; i corsi di formazione permanente e ricorrente (aggiornamento) di durata superiore alle quattro settimane, si prefiggono un approfondimento di determinati settori di studio e riqualificazioni professionali; i corsi di Summer School/ Winter School, sono corsi intensivi, di norma residenziali, della durata da una a quattro settimane.
2. I corsi rilasciano crediti formativi universitari in relazione alla durata del corso e all'impegno formativo complessivo (didattica erogata e studio individuale).
3. Le Summer/Winter School possono non rilasciare crediti formativi universitari.
4. I corsi sono a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
5. Le attività formative previste sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva.
6. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche e si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione a firma del Direttore del corso, corredato dell'attribuzione dei crediti universitari acquisiti in seguito al superamento di esami o di altra forma di verifica del profitto.
7. Le proposte di istituzione dei Corsi di cui al comma 1 sono presentate da un docente o ricercatore dell'Ateneo – docente proponente – al Dipartimento di riferimento, che dovrà valutare la proposta in tutte le sue parti nonché la coerenza della medesima con l'offerta didattica dei corsi di studio del Dipartimento stesso e dei Dipartimenti interessati, nel caso in cui la proposta sia presentata in collaborazione con docenti o ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti.
8. Le proposte dei corsi, di norma, sono avanzate dai Dipartimenti all'ufficio competente con le seguenti scadenze: entro il 30 settembre di ogni anno (avvio dei corsi nei 6 mesi successivi dall'approvazione da parte degli organi accademici) ed entro il 28 febbraio di ogni anno (avvio dei corsi nei 6 mesi successivi dall'approvazione da parte degli organi accademici).



9. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

10. Le iniziative ricorrenti, dopo la approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono attivate con Decreto del Direttore del Dipartimento di afferenza solo nel caso in cui non siano necessarie modifiche.

Art. 8 Direzione dei Corsi

1. L'organo dei Corsi e delle Summer/Winter School è il Direttore.
2. Il Direttore è un docente o ricercatore dell'Università degli Studi di Urbino.
3. Il Direttore è il responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, nonché dell'assicurazione di qualità.
4. Nel caso di Corsi interdipartimentali il Direttore è nominato con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti.

Art.9 Requisiti per l'ammissione e l'attivazione

1. I corsi di perfezionamento sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea.
2. I corsi di formazione permanente e ricorrente (aggiornamento) e le Summer /Winter School sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea o ai possessori di diploma di scuola media secondaria superiore.
3. L'iscrizione ai corsi di perfezionamento, di formazione permanente e ricorrente e alle Summer /Winter School è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un master, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, o a un dottorato di ricerca.
4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, su espressa richiesta del Direttore del corso, la scadenza di iscrizione può essere prorogata fino ad un massimo di 30 giorni con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche.
5. Il corso non può essere attivato se non viene raggiunto il numero minimo degli iscritti.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 Istituzione e attivazione

1. Le proposte di istituzione dei corsi sono presentate da docenti o ricercatori di ruolo dell'Ateneo, redatte su apposita modulistica e sono deliberate dai Dipartimenti.
2. Le proposte di istituzione di corsi possono essere avanzate di concerto con altri Dipartimenti interessati, anche in collaborazione con altri Atenei o con soggetti terzi (art.16).
3. Le proposte di istituzione dei corsi sono approvate dagli Organi Accademici.
4. Le proposte dei corsi devono indicare:
 - gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono;
 - la tipologia ed il titolo del corso;
 - la struttura proponente;
 - per i corsi di master il Direttore ed i componenti del Comitato Scientifico;
 - per i corsi di Formazione permanente e ricorrente, Summer/Winter School il Direttore;
 - i docenti interni e/o esterni, specificando il ruolo ed il settore scientifico disciplinare di appartenenza (per gli accademici);
 - le informazioni della segreteria Scientifica e Didattica del corso;
 - il periodo di svolgimento e la sede del corso;
 - i posti disponibili e l'organizzazione della didattica;



- il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari;
 - la copertura delle attività formative previste: di norma le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente motivato con riferimento alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
 - la modalità di erogazione della didattica;
 - l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti;
 - i requisiti d'accesso e modalità di selezione (dove prevista);
 - le scadenze dei termini di ammissione (dove prevista) e di iscrizione e i versamenti degli importi dovuti;
 - l'importo della contribuzione dovuta per l'iscrizione, con l'indicazione delle singole voci da cui è composta;
 - gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - il piano finanziario di cui all'art. 11 del presente regolamento che evidenzia le entrate e le spese attinenti al corso.
5. Per i corsi finanziati da enti esterni che non autorizzano la rendicontazione di spese generali, l'importo e le modalità del prelievo a favore dell'Ateneo sono fissati da uno specifico Decreto Rettorale.

Art. 11 Finanziamenti e contribuzioni

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici e privati.
2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:
 - a) dalla contribuzione studentesca, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale al diritto allo studio (se dovuta);
 - b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o a borse di studio finalizzate al sostegno alla frequenza;
 - c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dal Dipartimento proponente o nel caso di più Dipartimenti proponenti, dal dipartimento indicato come sede amministrativa.
3. L'importo della contribuzione studentesca può essere differenziato per i diversi Corsi sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi.
4. L'importo della contribuzione studentesca è onnicomprensivo per lo studente e, quando dovuto, deve essere versato per il 50% all'atto dell'iscrizione.
5. Nel caso di uditori sono previste quote di contribuzione ridotte fino a un massimo del 50% per i master e fino al massimo del 25% per gli altri corsi.
6. Le somme di cui sopra costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione dei corsi.
7. Le quote della contribuzione studentesca relative all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio vengono gestite centralmente dall'amministrazione e contabilizzate nelle partite dei crediti e debiti e non tra i ricavi del corso.
8. Di norma la gestione amministrativo-contabile del corso è affidata al Dipartimento proponente.
9. Il piano finanziario deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.

Art. 12 Quote di gestione



1. La quota da destinare alle spese generali di Ateneo per i corsi di Master e di perfezionamento è pari al 10% delle entrate derivanti dal contributo a carico degli iscritti e da eventuali erogazioni finalizzate all'attivazione e allo svolgimento del Master da parte di soggetti esterni.
2. Per i corsi di Formazione permanente e ricorrente (aggiornamento) e di Summer/Winter School la quota è pari al 5%.
3. Sono esentati da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi destinati a borse di studio a coperture delle quote di iscrizione.
4. Il Piano finanziario deve dimostrare l'equilibrio economico dell'iniziativa anche nel caso del solo raggiungimento del numero minimo degli iscritti previsti.

Art.13 Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento vengono attribuiti sulla base delle procedure regolamentate agli artt. 3 e 4 del "Regolamento di Conferimento degli incarichi di insegnamento" di Ateneo.
2. Gli incarichi di insegnamento e l'attività di coordinamento del corso possono essere retribuiti a docenti in servizio presso l'Ateneo, a condizione che gli stessi abbiano assolto pienamente gli impegni didattici assegnati dai Dipartimenti nei vari corsi di studio.
3. I compensi saranno fissati nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste nel piano finanziario approvato del corso.
4. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi, ha seguito, previo accertamento da parte del Direttore del corso, della erogazione della prestazione.

Art. 14 Uditori

1. Sono ammessi a frequentare i corsi in qualità di uditori anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto. Essi possono essere ammessi nella percentuale massima del 20% dei partecipanti.
2. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti, ed al termine del corso viene ad essi rilasciato un attestato di partecipazione.
3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche.
4. Per gli uditori sono previste quote di contribuzione ridotte (art.11, c. 5).

Art. 15 Informazioni e iscrizione ai corsi

1. I bandi di ammissione (se previsti) e le schede informative dei corsi devono contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, il numero minimo e massimo di studenti previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione (se prevista), gli eventuali titoli valutabili, il contributo da versarsi per l'iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione.
2. Le informazioni sono pubblicate sul portale di ateneo nella sezione post laurea - formazione continua e abilitazione.
3. Il titolo di accesso deve essere acquisito entro il termine fissato per il perfezionamento dell'iscrizione e in ogni caso entro l'inizio delle attività didattiche; l'ammissione è subordinata ai requisiti richiesti.
4. Le iscrizioni ai corsi possono essere accettate entro 30 giorni dall'inizio delle attività.



Art.16

Master in convenzione con altre Università

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi del art.3 comma 10 del D.M. 270/2004, può attivare Master e corsi universitari congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
2. L'attivazione dei corsi interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo.

Esse definiscono in particolare:

- a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;
 - b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato;
 - c) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;
 - d) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l'eventuale quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;
 - e) la sede o le sedi didattiche dei corsi;
 - f) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;
 - g) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso.
3. Alla convenzione è allegata la proposta di cui all' articolo 10.

Art. 17

Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati

1. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento.

Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:

- a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi;
 - b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
 - c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi;
 - d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.
3. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione.
 4. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 2, l'Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti.
 5. La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso da parte degli organi accademici.
 6. Nel caso previsto alla lettera c) del comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso e approvata da Dipartimento sulla base dell'indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all'Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze.

Art. 18

Diritti e doveri degli studenti

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Regolamento didattico d'Ateneo e nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 – 305421– 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

Art.19 Norme finali

1. Le modifiche al presente regolamento sono emanate con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.